

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2020.1.10.4.1 22
	2024.1.10.9.18
LEGISLATURA	XI

Il giorno 7 giugno 2024 si è riunito - in videoconferenza ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna" - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANCARLO MAZZUCA

Presidente

GIORGIO TONELLI

Vicepresidente

CARLOTTA MARÙ

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI MEDICINA (BO) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*, e, in particolare, l’art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, e, in particolare, l’art. 1;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 12 aprile 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 3 maggio 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’articolo 9, trova applicazione, per ciascuna consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;
- relativamente alle elezioni di cui all’oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta, per quanto riguarda le elezioni europee 2024, in data 11 aprile 2024 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2024 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024; per quanto riguarda, invece, le elezioni amministrative 2024, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 25 aprile 2024, 45° giorno antecedente la data del voto e giorno di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali;
- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;

- per quanto riguarda le richiamate elezioni europee, in data 12.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 9648.U - allegato A);

- per quanto riguarda le richiamate elezioni amministrative, in data 24.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 10920.U - allegato B);

VISTA la segnalazione ricevuta in data 3 giugno 2024 (prot. 14755.E - allegato C) - già inviata, dai segnalanti, anche alla PEC del Comune di Medicina (BO) - a firma dei Consiglieri Comunali del Comune di Medicina (BO), sig. Francesco Landi, dott. Claudio Sasdelli e sig. Salvatore Cuscini, in merito alla presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Medicina (BO): sarebbero, infatti, stati concessi patrocini agli eventi del territorio, nonostante la campagna elettorale - relativa alle elezioni europee ed alle elezioni amministrative dell' 8 e 9 giugno 2024 - in corso.

In particolare, come evidenziano i segnalanti:

- il Comune di Medicina - chiamato al rinnovo dell'amministrazione comunale alle imminenti elezioni - in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.9 e dopo la data del 11 aprile 2024, proseguiva e prosegue nella concessione di patrocini agli eventi del territorio, concorrendo alla pubblicità degli stessi, come verificabile dalla serie dei patrocini concessi allegata alla segnalazione, prelevati dal sito Internet del Comune di Medicina (<https://www.facebook.com/ComuneMedicina>) e dalla pagina Facebook del citato Comune (<https://www.comune.medicina.bo.it/>);
- in tali pubblicità è apposto, oltre al logo del Comune, la dicitura "Patrocinato da", "Con il patrocinio ed il contributo di";

DATO ATTO che in data 4 giugno 2024 sono state richieste al Comune di Medicina osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. 14922.U - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000;

VISTA la memoria a firma della Dott.ssa Giuseppina Rinaldi, Dirigente del Settore risorse e servizi per la comunità - acquisita agli atti con prot. 15082.E del 05.06.2024 (allegato E) - nella quale è stato rappresentato che:

- i canali istituzionali del Comune di Medicina, dalla data di indizione dei comizi, sono presidiati dall'Ufficio relazioni con il pubblico, in particolare sono sotto il coordinamento della figura preposta, come previsto dalla legge 150/2000, che ha messo in atto tutte le azioni affinché venisse garantito il profilo di indispensabilità e impersonalità della comunicazione previsto dalla legge 28/2000;
- tra le azioni intraprese c'è stato l'invio di precise disposizioni a tutti gli uffici e amministratori in ordine al periodo di par condicio, ribadendo la necessità di circoscrivere la comunicazione istituzionale a quella indispensabile ed indifferibile, ed assicurando, in tal caso, l'impersonalità della comunicazione;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- il tema della presenza del logo o suo "sostituto", con la previsione dell'oscuramento del logo del Comune o, come da previsione delle FAQ di AGCOM, con l'inserimento del solo emblema della Repubblica, è stato, peraltro, approfondito con un contatto diretto con gli uffici preposti del Corecom in data 16.04.2024;
- preso atto di quanto sopra indicato, si evidenzia come, talvolta, il mancato presidio dei flussi di pubblicazione possa essere determinato dalla frammentazione all'interno dell'organizzazione delle attività di informazione e comunicazione, che ancora oggi sono dislocate in diverse aree, come, ad esempio, nel caso specifico la concessione dei patrocinii;
- le associazioni che organizzano gli eventi patrocinati, inoltre, provvedono in autonomia alla diffusione e pubblicità dei volantini, motivo per il quale il Comune non si ritiene responsabile della pubblicità degli stessi.
- tutte le volte che l'Ente ha intercettato volantini diffamanti, li ha immediatamente rimossi;
- relativamente alla pagina Facebook del Comune di Medicina osserviamo che non sono mai stati pubblicati o promossi contenuti con il logo;
- sarà cura della scrivente continuare l'attento monitoraggio per garantire l'osservanza delle norme di par condicio;

In data 6 giugno 2024 è stata ricevuta una ulteriore memoria, a firma della Dott.ssa Giuseppina Rinaldi, Dirigente del Settore risorse e servizi per la comunità - acquisita agli atti con prot. 15179.E (allegato F) - nella quale è stato rappresentato che:

- a integrazione della precedente memoria, si osserva che la segnalazione relativa alla presunta violazione dell'art. 9, fa riferimento alla sola pubblicità degli eventi patrocinati sui canali istituzionali dell'Ente (sito istituzionale e pagina Facebook) e si riconferma che su questi due canali non è mai stata fatta pubblicità nel periodo di par condicio;
- per tale ragione, si auspica che si tenga conto di quanto è oggetto di segnalazione, cioè la pubblicità sui canali citati;
- la concessione del patrocinio è un procedimento in capo ad altra area dell'Ente, che tiene i rapporti con le associazioni che ricevono il patrocinio. In ogni caso non è oggetto di segnalazione la concessione di patrocinio, ma la sola pubblicità, che ribadiamo non essere mai stata fatta perché attenti all'osservanza della norma dalla data di indizione dei comizi;

PRESO ATTO che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.): questo al fine di evitare che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell'amministrazione medesima e dei suoi organi titolari, sovrapponendo in tal modo l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;
- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;

- l'art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l'altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;

- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'Ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la concessione del patrocinio con utilizzo del logo agli eventi del territorio segnalati, nonché con l'affissione e diffusione delle relative locandine, appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le locandine citate recano il logo del Comune e, pertanto, sono direttamente attribuibili all'Amministrazione che lo rappresenta;

CONSIDERATO CHE:

- nel sito del Comune di Medicina, alla pagina <https://www.comune.medicina.bo.it/servizio/richesta-patrocinio> (visionata in data 06.06.2024 - ore 15.13), è indicato che, relativamente alla concessione del patrocinio, si ottiene l'autorizzazione all'utilizzo dell'emblema comunale, nello specifico l'autorizzazione all'uso del logo nei materiali di comunicazione/pubblicizzazione;

- ai fini della responsabilità dell'ente con riguardo alla vigilanza sull'utilizzo dell'emblema comunale da parte di soggetti terzi autorizzati è irrilevante l'articolazione organizzativa interna del Comune stesso;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



RITENUTO, pertanto, che la diffusione stessa delle locandine relative agli eventi patrocinati con il logo del Comune integri violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, vista la concessione di patrocinii agli eventi del territorio, con il relativo utilizzo del logo del Comune di Medicina;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120 del 16 luglio 2008 e modificato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 (BUR n. 348 del 30.10.2018);

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E e F, contenuti nella cartella ZIP allegata alla presente delibera come parte integrante della stessa) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali del Comune di Medicina (BO), sig. Francesco Landi, dott. Claudio Sasdelli e sig. Salvatore Cuscini ed al Comune di Medicina;

3) che sarà data diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, nel momento in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adatterà, a conclusione dell'istruttoria, la relativa delibera.

Bologna, 7 giugno 2024

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Giancarlo Mazzuca



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

